

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 8

Adunanza 4 marzo 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI RUEGLIO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C.M. - D.C.C. N. 5 del 22/01/2003 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 164-55773/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPE GAMBA, GIOVANNI OLIVA e BARBARA TIBALDI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Rueglio risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C.M., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 84-05448 del 27/05/1986, successivamente modificato con Variante approvata con deliberazione G.R. n. 34-19209 del 19/05/1997;
- ha approvato una Variante parziale al P.R.G.C.M., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, con deliberazione C.C. n. 3 del 23/02/1999;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 5 del 22/01/2003, una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C.M., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 che ha trasmesso alla Provincia, in data 31/01/2003, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Rueglio sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 1042 abitanti nel 1971; 929 abitanti nel 1981; 791 abitanti nel 1991; 778 abitanti nel 2001, dato che conferma il decremento demografico in atto da tempo;

- superficie territoriale di 1.512 ettari, dei quali 157 di collina e 1.355 di montagna; 126 ettari hanno pendenza inferiore ai 5°, 705 tra i 5° e i 20° e 681 superiore ai 20°.
È anche caratterizzato dalla presenza di **aree boscate**, su una superficie di 997 ettari, che costituiscono il **66%** dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito "*Comunità Montana Val Chiusella*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato per un breve tratto dalla Strada Provinciale n. 68;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dai Torrenti Chiusella e Savenca, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dall'acqua pubblica del Rio D'Oraglio;
 - il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia due areali di frane attive;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Rueglio, con la deliberazione testè citata, propone una serie di modifiche al P.R.G.C.M. vigente ai fini di procedere all'aggiornamento e all'adeguamento di alcune aree normative, come meglio dettagliate in seguito:

- il perimetro dell'area residenziale di espansione "*RE1*" viene adeguato alle effettive possibilità edificatorie, tenendo conto delle presistenze (fabbricati, strade ecc...) e dei confini catastali;
- all'interno della zona "*RE1*" viene eliminato un tratto di strada comunale di P.R.G.C.M., prendendo atto dell'approvazione di un P.E.C. riguardante la zona stessa;
- le aree a parcheggio "*P4*", "*P5*" e "*P6*" (complessivamente 970 mq) sono ridotte nella quantità (mq 750) e rilocalizzate al fine di una migliore fruibilità;
- viene ridotta alla sola area di pertinenza del fabbricato esistente la zona residenziale di completamento "*RCes*"; la rimanente porzione di area viene attribuita al sedime di Strada Comunale e alla adiacente area per attrezzature sportive "*AS*" (circa mq 340);
- viene, inoltre, ridotta l'area a verde "*VI*" di mq 1.750, restituendola alla adiacente area agricola, non documentando però il rispetto degli standards di legge;
- gli immobili in parte di proprietà comunale (magazzino - autorimessa - deposito mq 510) su via Provinciale e quelli costituenti la Casa parrocchiale e relative pertinenze (mq 1.120), sono inseriti in area per attrezzature di interesse comune "*AIC*" , in conformità al loro utilizzo;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C.M. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 5/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 17/03/2003;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 20/02/2003;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono avanzate le seguenti osservazioni:

- l'Amministrazione Comunale verifichi e dimostri la sussistenza dei requisiti di applicabilità delle procedure previste per le "Varianti Parziali", in quanto con la riduzione di una porzione dell'area a servizi pubblici "VI", (mq 1.750), potrebbe configurarsi un decremento superiore a 0,5 metri quadrati per abitante della quantità globale delle aree a servizi, in difformità da quanto previsto dal quarto comma lett. b) del citato art. 17 della L.R. n. 56/77.
- ai sensi della deliberazione Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 31-3749, il Comune di Rueglio, non risulta essere tra i comuni esonerati dall'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I.

In considerazione della situazione di potenziale rischio idrogeologico su parte del territorio comunale, evidenziata in premessa, si invita il Comune a procedere quanto prima alla redazione di una Variante Strutturale al P.R.G.C. di adeguamento al P.A.I.;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. **di dichiarare** ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C.M. del Comune di Rueglio, adottato con deliberazione C.C. n. 5 del 22/01/2003, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;

2. **di dare atto** che con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. **di trasmettere** al Comune di Rueglio la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso